PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A ISOLA IN LOCALITA' "SOS LITTOS" IN AGRO DEL COMUNE DI BITTI (NU) indetta con Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - CAPITOLO SC 02.0250/R -CIG [ZF20807089] CUP [G95F12000140005]

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice

Ente Foreste della Sardegna Sevizio Territoriale di Nuoro – Via Deffenu, 7. Telefono 0784/228200 Fax 0784/230444 – P.IVA 02629780921.

Art. 2 Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto i lavori per la fornitura e posa in opera sino al collaudo ed entrata in esercizio di un impianto per la generazione di energia elettrica di tipo fotovoltaico ad isola (comprensivo di relative strutture di supporto), totalmente integrato nella struttura con tetto a falde dell'edificio a servizio del cantiere forestale "Sos Littos" in agro del Comune di Bitti (NU),.

Art. 3 Importo a base di gara, plafond massimo di spesa e durata dell'appalto.

L'importo dell'appalto ammonta a **€ 38.323,63, di cui € 37.154,00 quale somma per i lavori ed € 1.169,63 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), IVA esclusa.**

La durata dell'appalto è stabilita in diciotto mesi dalla data di stipula del contratto e/o dall'esaurimento dei fondi posti a base di gara.

Art. 4 Documentazione di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- Allegato A - Capitolato speciale d'appalto;
- Allegato A1 – Tavole descrittive;
- Allegato B – Domanda di ammissione;
- Allegato C - Modello per la presentazione dell'offerta economica.

Art. 5 Termini e modalità di ricezione delle offerte

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione, a pena di esclusione, sono le seguenti:

I concorrenti dovranno produrre un unico plico esterno debitamente sigillato con ceralacca e/o con nastro adesivo tipo scotch, controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, sul quale dovranno essere indicati:

a) il nominativo, la sede, Codice Fiscale e/o P. IVA, i recapiti telefonici, fax, si precisa che il numero di fax, costituisce il domicilio eletto per le comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 163 del 2006;
b) la dicitura **"Procedura negoziata per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a isola a servizio degli edifici siti in località "Sos Littos" in agro del Comune di Bitti (NU) - CIG [ZF20807089] – CUP [G95F12000140005] - scadenza 15/02/2013 - h. 12:00" "**

Il plico esterno, così confezionato, dovrà contenere:

1) **una prima busta interna**, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura **" DOCUMENTAZIONE DI GARA**", contenente i seguenti documenti concernenti l'ammissione:

a) **domanda di partecipazione alla gara** concernente gli elementi di ammissione, redatta in lingua italiana, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da scegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000.

b) **cauzione provvisoria** L'impresa partecipante dovrà presentare una garanzia pari al 2% dell'importo dell'appalto, da prestare secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D.lgs 163/06 la stessa deve prevedere espressamente, **a pena di esclusione:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di richiesta della stazione Appaltante;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

c) **dichiarazione di impegno** di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06.

Tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto b;

d) **requisiti di ordine tecnico organizzativo** (art. 90 del D.P.R. 207/2010) da dichiarare nella domanda di ammissione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e più precisamente:

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

3) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

e) **dichiarazione tecnica**, del prodotto offerto con specifica indicazione della marca e del modello dell'articolo, al fine di accertare la corrispondenza dei dati tecnici con quanto prescritto dal capitolato tecnico accompagnata da eventuali depliant o materiale illustrativo;

2) **una seconda busta interna**, a pena di esclusione, con la dicitura **"OFFERTA ECONOMICA "** anch'essa, **a pena di esclusione**, debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità e non trasparente, contenente l'offerta economica da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell' "Allegato C" predisposto dall'Ente, compilato in ogni sua parte.

L'offerta economica, dovrà recare la specifica indicazione dell'oggetto dell'appalto.

Sull'offerta economica deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi del DPR 642/72, presso la competente Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Si precisa che:

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella indicata in lettere.
- il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la durata del presente appalto.

ATTENZIONE: **si consiglia di prestare particolare cura nel confezionamento dell'offerta economica in modo tale da non consentire la leggibilità, anche parziale, dell'offerta economica. La parziale o totale leggibilità costituirà un'irregolarità non sanabile tale da compromettere l'obiettività di giudizio della Commissione tecnica. Si suggerisce pertanto a tutti gli operatori, di verificare che le modalità di confezionamento prescelte per la presentazione dell'offerta economica siano tali da non permettere la conoscibilità di nessuno degli elementi che la costituiscono (importo, ribasso, etc).**

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, recapitate tramite servizio postale di cui al D.Lgs n.261/1999, ovvero mediante consegna a mano è fissato alle **ore 12.00 del giorno 15/02/2013**. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, neanche in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo,

ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

L'offerta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, a pena di nullità (comportante di conseguenza l'esclusione della gara qualora tali documenti siano richiesti **a pena di esclusione**) dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

L'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate è **: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO – VIA DEFFENU 7 – 08100 NUORO.**

Art. 6 Procedura di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e del combinato disposto dall'art.17 della L.R. n. 5/2007.

È facoltà di questo Ente procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente, ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando adeguatamente tale provvedimento.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Art. 7 Criteri di aggiudicazione.

L'appalto viene aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso del D.lgs. 163/06 e dell'art. 18 comma 1 lettera b) della L.R. 5/07, ovvero alla ditta che presenterà il maggior ribasso in percentuale sull'importo a base d'asta.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta ammissibile, purché sia ritenuta conveniente e idonea.

Art. 8 Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura e la posa in opera secondo le modalità, i tempi e le condizioni di cui all'Allegato A - Capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 Anomalia dell'offerta

La commissione individuerà le offerte anormalmente basse, secondo le modalità di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 163/06.

Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 88 d.Lgs 163/2006, la stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.
La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5 dell'art. 88 del D.Lgs 163 del 2006. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
Si procederà alla nuova determinazione della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e secondo classificato.

Art. 10 Validità dell'offerta

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace, fino a decorrenza di tale ultimo termine l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile (art. 11 comma7).
Ai sensi dell'art. 11 comma 10 D. Lgs. 163 del 2006 e come specificato all'art. 16 del presente disciplinare di gara, il contratto non sarà stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva esecutiva, resa ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. 163 del 2006.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163 del 2006, le offerte presentate resteranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

Art. 11 Requisiti di partecipazione

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui all'articolo 34 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché i concorrenti stabili in stati di diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art.47 del D.Lgs 162/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 11.1 Capacità

A. Capacità giuridica: Le imprese dovranno possedere, tutti i requisiti, riportati nell'allegato "B" Domanda di ammissione. Le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Si richiede inoltre il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

− Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto, ovvero nel caso di professionisti singoli o associati ai sensi della L. n.1815/39 e ss.mm.ii, iscrizione ai relativi albi professionali (in caso di associazione tra professionisti si prega di voler produrre lo statuto dell'associazione), ovvero possesso della qualifica di operatore economico come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, Sez IV, sentenza 23 dicembre 2009;

B. Requisiti di ordine tecnico organizzativo: ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 gli operatori economici possono partecipare all'appalto qualora in possesso dei seguenti requisiti:

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

3) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo, dichiarati in sede di gara, l'operatore economico dovrà presentare, su richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, certificati attestanti la presenza degli stessi.

In caso di committente pubblico l'esecuzione del lavoro è provata da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente.

I lavori "regolarmente eseguiti" sono quelli per i quali sia stata attestata – con apposito certificato o altro documento equivalente - l'avvenuta ultimazione degli stessi, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal committente (pubblico o privato).

In caso di committente privato, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da dichiarazione del medesimo committente, resa con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000,

attestante la conformità del lavoro eseguito, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Art. 12 Partecipazioni in caso di RTI, di consorzi e avvalimento.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art 37 del D.lgs. 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute nella busta della documentazione di gara.

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi ed imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Ai consorzi si applica la disciplina prevista dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi stabili devono obbligatoriamente indicare per quali consorziati il consorzio concorre, questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, pena l'esclusione del consorzio e consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, consorzi tra cooperative di produzione lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p..

Per i RTI o consorzi ordinari **costituiti prima della gara** o per i GEIE vanno rese le seguenti dichiarazioni:

a) per i RTI dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art 38 del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore del mandatario, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15 del d.lgs 163/2006;

b) per i consorzi ordinari o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio o GEIE;

Per i RTI o consorzi ordinari **non ancora costituiti** o per i GEIE da costituire, vanno rese le seguenti dichiarazioni:

a) dichiarazione resa ex art. 47 del D.P.R. 445/00 secondo le modalità prescritte dall'art. 38 dello stesso decreto, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento, del consorzio ordinario o del GEIE si impegna in caso di aggiudicazione della gara d'appalto a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37 commi 14, 15 e 16 del d.lgs 163/2006;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell'artt. 34 e 37 del d.lgs 163/2006;

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara in altra forma fatta eccezione per i non esecutori.

Non è ammessa la partecipazione separata alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evidenza si procederà all'esclusione di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata di ATI e di imprese ad esse aderenti, in tale evidenza si procederà all'esclusione sia dell'ATI che delle singole imprese.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ai sensi dell'art. 37 comma 9 del d.lgs 163/2006.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. n. 05/2007. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economica finanziaria o tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs 163/2006.

Art. 13 Garanzie

Cauzione provvisoria:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06, l'impresa partecipante dovrà presentare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto da prestare secondo le modalità prescritte e da inserire nella busta contenente la **"DOCUMENTAZIONE DI GARA"** di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

La garanzia potrà essere costituita secondo le seguenti modalità:

a). cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, c/o la Unicredit "Conto Depositi Cauzionali" codice IBAN IT 49 R 02008 04810 000401051244 intestato all'Ente Foreste della Sardegna viale Merello 86 Cagliari, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione

b). fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 – dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente quanto prescritto all'art. 5 del presente disciplinare.

Qualora la garanzia sia costituita con le modalità di cui al suddetto punto a. questa dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel suddetto punto b). Tale impegno dovrà essere prodotto anche da coloro che costituiscano la garanzia secondo le modalità di cui al punto b)

La cauzione dovrà avere una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dalla data di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163 del 2006 la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia.

Cauzione definitiva:

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, comma 1, del d.lgs.163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione appaltante.

Art. 14 Svolgimento della procedura di aggiudicazione, sedute di gara e comunicazioni

Art. 14. 1 Nomina della Commissione di gara

In un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e antecedente all'apertura della seduta pubblica di gara la Stazione appaltante procederà alla nomina di:

- seggio di gara deputato alla valutazione preliminare delle regolarità della documentazione Amministrativa e la valutazione dell'offerta economica.

Art. 14.2 Seduta pubblica per la valutazione della regolarità amministrativa delle offerte, apertura offerte economiche e aggiudicazione provvisoria

La gara sarà dichiarata aperta ***il giorno 18/02/2013***, **alle ore 10.00, presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna Servizio territoriale di Nuoro, Via Deffenu, 7 – Nuoro.**

La seduta di gara è **pubblica** ; potranno intervenire e chiedere le verbalizzazioni delle proprie osservazioni i legali rappresentanti delle società o i loro delegati.

Nel corso della seduta il seggio di gara procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;
2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi e nelle buste interne;
3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;
4) all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica per quei partecipanti che superino positivamente la verifica di cui ai precedenti punti e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale;

in caso di irregolarità formali, non compromettenti la *par condicio* tra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, per iscritto o via fax a completare o a fornire chiarimenti opportuni nei limiti di all'art.46 del D.Lgs 163/06.

Il seggio procederà, infine, alla verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Art. 14. 3 Controlli sul possesso dei requisiti e aggiudicazione definitiva esecutiva

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato (per quanto concerne nel dettaglio il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale si veda il seguente art. 15).

A seguito dell'esito positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 3 L.R. 5/2007 e dell'art 11 comma 8 D. Lgs. 163 del 2006 all'aggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 14. 4 Comunicazioni inerenti la procedura di gara

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax, come previsto all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 15 Controllo sul possesso dei requisiti

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 05/2007, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede, anche a mezzo fax, all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Nel caso tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, la stazione appaltante procede all'esclusione della concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, e procede a nuova aggiudicazione. Si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia esclusivamente nel caso di mancata comprova dei requisiti da parte del primo e del secondo classificato.

Art. 16 Stipula del contratto

L’impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all’uopo preposta.
Il contratto è stipulato in forma privata. Le relative spese di bollo sono ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.
La durata dell’appalto è stabilita in 18 mesi dalla data di stipula del contratto e/o dall’esaurimento dei fondi posti a base di gara.
L’aggiudicatario provvisorio dovrà inoltre fornire:
a) certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all’articolo 13 del presente capitolato;
Effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva esecutiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio con conseguente invito dello stesso per la stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett a) D.Lgs. 163 del 2006, verrà data comunicazione, dell’aggiudicazione definitiva esecutiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, al numero di fax indicato in sede di partecipazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Ai sensi dell’art. 11 comma 10 D.Lgs. 163 del 2006 il contratto non potrà essere stipulata prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 (piano contro le mafie)

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conti-correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l’appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con subappaltatori o subcontraenti in genere sia inserita un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 5 della L.136/2010 le tessere di riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere dovranno essere corredate, oltre che delle informazioni di cui all'art. 18 comma 1 lett. u D.Lgs. 81/2008, delle seguenti ulteriori indicazioni:

- data di assunzione per i lavoratori dipendenti;
- estremi dell'autorizzazione al subappalto nel caso di lavoratori dipendenti del subappaltatore;
- indicazione del committente per i lavoratori autonomi.

CONSEGNA DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna della fornitura deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all'atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 17 Consegna dei lavori – Programma operativo dei lavori - Piano di qualità di costruzione e di installazione – Inizio e termine per l'esecuzione – Consegne parziali - Sospensione

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori ovvero preliminarmente ad essa, l'Appaltatore dovrà produrre le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direzione dei

Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 37,15 (diconsi Euro trentasette/15, pari al 1 per mille dell'importo al lordo del ribasso). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direzione dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni specificate nel D.P.R. 207/2010, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Tutte le spese di trasporto e gli altri oneri sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 18 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture dovranno riportare il codice CIG della presente gara.
Il corrispettivo dovuto sulla base dell'ordinazione sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme in vigore **previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa risultante dal D.U.R.C. rilasciato dai competenti enti certificatori.**
L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti termini.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica.

Art. 19 Penalità nell'esecuzione

Ai sensi dell'art.298 e del richiamato art.145 del regolamento di esecuzione e attivazione del D.lgs 163/2006 , si disciplina che l'impresa e soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la fornitura in oggetto rispetto ai tempi richiesti nel disciplinare, nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.
Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 10% comporta la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto.

Art. 20 Collaudo

Il collaudo deve accertare chela fornitura presenti i requisiti richiesti nel capitolato e suoi allegati specificatamente richiamato dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito nei luoghi dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa, da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti dagli incaricati dell'impresa.

Art. 20.1 Risultati del collaudo

I collaudatori sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare la fornitura;

2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura;

3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte la fornitura.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti richiesti dal contratto, o dal capitolato stesso richiamati, ovvero i requisiti espressi con la presentazione dell'offerta e accettati dall'Amministrazione.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, a dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o all'offerta presentata, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture dei beni non perfettamente comnformi all'offerta o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Art. 21 Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce integralmente i materiali da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia del prodotto indicato nell'offerta, che comunque non potrà essere inferiore alla garanzia di legge, a decorrere dalla data di effettiva consegna.

Art. 21.1

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempire a tale obbligo.

Entro lo stesso termine deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi.
Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'impresa aggiudicataria.
A garanzia di tale obbligo, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

Art. 22 Diritto di accesso

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dagli artt. 79 comma 5 e art. 13 del D.Lgs n. 163/2006 .

Art. 23 Tutela dei dati personali

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.i..
I dati forniti e/o richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali, ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.
L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. Le imprese concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 24 Chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto di natura giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara potranno essere richiesti alla Dr.ssa Sonia Busia tramite fax al numero di 0784/230444, per chiarimenti di natura tecnica contattare telefonicamente il Geom. Antonello Murgia al seguente numero di telefono 0784/228245.
I chiarimenti potranno essere richieste entro il settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Art.25 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla L.R. 05/2007, al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonchè alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Art.26 Responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è Antonello Murgia, nominato con determinazione n° 1 de 14.01.2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Gavino Palmas

s.u./S.B. Ufficio gare
A.M./Resp. Proc.